

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ CONCORTO ”

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

È costituita in Pontenure (PC), un'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della Legge Regionale n. 34/2002, operante in ambito culturale e ricreativo, denominata ASSOCIAZIONE “CONCORTO”, e avente sede legale in Pontenure (PC) in via Adolfini n. 6.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico e a carattere democratico.

L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione, nell'arco della sua vita associativa, potrà cambiare sede legale, nonché utilizzare sedi diverse per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento degli scopi sociali.

Art. 2

L'Associazione “CONCORTO” persegue esclusivamente finalità di promozione sociale ed ha come scopo la promozione e la ricerca culturale nelle discipline dell'arte e della cultura cinematografica e delle forme espressive ad essa correlate.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore dei soci e di tutta la collettività l'Associazione si propone di:

- Promuovere ed organizzare iniziative volte a diffondere ed approfondire l'interesse per l'arte e la cultura cinematografica quali proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni, seminari, rassegne;
- Promuovere ed organizzare iniziative orientate a valorizzare la forma espressiva del cortometraggio, con specifica attenzione alle produzioni indipendenti, al fine di far conoscere questa forma espressiva ad un pubblico il più vasto possibile;
- Promuovere, progettare e realizzare festival cinematografici per favorire lo scambio di conoscenze tra autori e pubblico, collaborando anche all'organizzazione di eventi culturali in ambito artistico e cinematografico;
- Promuovere scambi, confronti, collaborazioni ed accordi con altre associazioni ed enti organizzatori di festival cinematografici;
- Collaborare con gli istituti scolastici e gli enti pubblici del territorio per la promozione della cultura cinematografica;
- Promuovere ogni altra iniziativa che, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, sia coerente con le finalità associative.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, prevalentemente tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri aderenti. Nel caso di grandi manifestazioni afferenti le iniziative inerenti gli scopi istituzionali, l'associazione potrà avvalersi di prestazioni volontarie libere e gratuite di non associati.

L'associazione, peraltro, nei casi di particolare necessità stabiliti dalla legge 383/2000 e dalla legge regionale 34/2002, potrà avvalersi di prestazioni lavorative, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

L'Associazione si riserva di aderire, con decisione presa a maggioranza dall'assemblea dei soci, ad Associazioni a carattere nazionale che perseguano finalità analoghe alle proprie, adottandone la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale pur conservando la propria autonomia programmatica ed amministrativa.

FORMA ASSOCIATIVA

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato; all'Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 18 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà. Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo.

Con la domanda l'aspirante Socio dovrà:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei seguenti casi:

- decesso del Socio;
- dimissioni da Socio;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- esclusione del Socio.

Art. 5

L'accoglimento della domanda sarà deciso dal Consiglio Direttivo.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

Il diniego deve essere comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla domanda, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Al momento della domanda l'associato potrà rilasciare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della stessa, assumendone ogni responsabilità. A seguito dell'autocertificazione, salva sempre la decisione del Consiglio Direttivo, all'iscritto potrà essere rilasciata la tessera sociale e lo stesso potrà essere ammesso a frequentare l'Associazione e le attività da essa organizzate.

La tessera sociale ha validità annuale (fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento) ed è l'unico documento atto a qualificare il Socio come tale.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del Socio ed il divieto di frequentare i locali dell'Associazione.

Le dimissioni da Socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Art. 6

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione stessa.

Art. 7

Hanno diritto di frequentare l'Associazione e le attività da essa organizzate:

- i Soci dell'Associazione;
- i Soci di altri Circoli ed Associazioni aderenti ad Associazioni a carattere nazionale cui l'Associazione "Concerto" abbia aderito, purché in possesso della tessera associativa nazionale in corso di validità.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso alle proprie strutture ed attività ai soli Soci dell'Associazione purché deliberato e ratificato da apposito regolamento interno scritto.

Art. 8

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo per il rinnovo delle tessere;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9

Nel caso di infrazioni da parte dei Soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, l'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta;
- sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- esclusione.

I Soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri Soci.

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza.

In ogni caso, prima di procedere alla radiazione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I Soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto versamento della quota d'iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I Soci decaduti e quelli esclusi non potranno continuare a frequentare i locali dell'Associazione e partecipare alle sue iniziative.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

I proventi sono costituiti:

- dalle quote di iscrizione;
- dai contributi associativi;
- dai contributi straordinari di Soci od Enti;
- dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- da altre entrate compatibili con l'associazionismo di promozione sociale.

Art. 11

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Le somme versate per le tessere e per le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso. Possono essere previste deroghe solo in caso di comprovata necessità o acclarato impedimento.

Il rendiconto economico e finanziario dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio, nonché la consistenza finanziaria, lo stato patrimoniale e le partite creditorie e debitorie.

Art. 13

Il residuo attivo del bilancio dovrà essere utilizzato per l'attività sociale, per le iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature o accantonato quale fondo di riserva. Una parte del residuo potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali.

ORGANI SOCIALI

Art. 14

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Le cariche associative sono completamente gratuite. Saranno rimborsate le sole spese inerenti lo svolgimento di incarichi specifici.

ASSEMBLEE

Art. 15

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede effettiva dell'Associazione per almeno venti giorni prima della data fissata.

L'Assemblea Straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede effettiva dell'Associazione per almeno venti giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni Socio almeno cinque giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Art. 16

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata di norma almeno una volta l'anno.

Essa:

- approva il programma delle attività sociali;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva il documento economico di previsione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la corretta gestione dell'Associazione;
- analizza e delibera sui rapporti di gestione del Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Sindaci Revisori.

Possono partecipare alle Assemblee soltanto i Soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni Socio dispone di un solo voto.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei voti dei Soci maggiorenni su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Art. 18

L'Assemblea Straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- qualora decada la maggioranza del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altre cause;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 (un quarto) dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria dovrà avere luogo entro 1 mese dalla data in cui viene richiesta. È onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

La delega è ammessa unicamente nelle Assemblee Straordinarie; ogni Socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe; la delega deve contenere l'indicazione di voto da parte del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 19

L'Assemblea Straordinaria è chiamata a deliberare anche:

- sulle modifiche da apportare al presente Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla liquidazione del patrimonio dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche del presente Statuto vale la regola generale di cui all'art. 17.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione del patrimonio dell'Associazione, occorre il voto favorevole dei 3/4 dei Soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 20

Le votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno avvengono normalmente per alzata di mano. Possono avvenire a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Allorché ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti, si può procedere a votazione palese.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i Soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto.

Art. 21

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente. Il Libro Verbali dovrà essere a disposizione dei Soci.

Per le elezioni degli organismi dirigenti dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche o, in caso di votazione palese, il numero dei votanti, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque consiglieri eletti fra i Soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente, incarica il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti; nell'impossibilità di attuare detta modalità potranno essere nominati altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali.

Tutti i Soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**Art. 25**

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- redige i piani delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redige il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- redige il documento economico di previsione;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- può obbligare cambiariamente l'Associazione, concedere garanzie personali o reali, compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria, richiedere ed utilizzare fidi, assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine;
- formula il regolamento interno;
- delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- aggiorna e custodisce il Libro Soci.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**Art. 26**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede le sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi d'urgenza, assumere provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro dieci giorni.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i Soci. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori decada, occorrerà provvedere all'elezione di un nuovo Collegio. Il Collegio dei Sindaci Revisori deve verificare il bilancio da presentare all'Assemblea, allegando allo stesso una propria relazione.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con le modalità previste dall'art. 19.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, o, comunque per fini di utilità sociale, in armonia con quanto disposto al riguardo dal Decreto Legislativo n. 460/1997 e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i Soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei Soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 16/02/2007.

Il Presidente

Il Segretario